

Rapporto di maggioranza

numero	data	competenza
8239 R1	27 gennaio 2025	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

della Commissione giustizia e diritti sul messaggio 15 febbraio 2023 concernente la modifica dell'art. 89 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa (LPAm) (decisioni giudiziarie in materia di assunzione e di nomina)

I. IL CONTESTO

L'articolo 89 (segnatamente il cpv. 1) LPAm (RL 165.100) nella versione attuale è stato adottato dal Gran Consiglio il 24 giugno 2020 ed è in vigore dal 1° gennaio 2021 (si rinvia per i dettagli del dibattito parlamentare al verbale di quella seduta a pag. 1393 e 1394).

Il suo tenore è il seguente:

Art. 89

*1Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; **di conseguenza l'assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di nomina per una nuova decisione.***

2Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.

Per contro il testo in vigore fino al 24.6.2020 a cui il governo chiede di tornare è il seguente:

1Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un/a dipendente illegittima, esso la accerta nella propria sentenza

2Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.

Come si è arrivati a questa nuova e recente formulazione?

La modifica del 2020 trae origine da un'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata l'11 dicembre 2017. Nel messaggio n. 7565 del 22 agosto 2018 il Consiglio di Stato aveva invitato il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare facendo riferimento al numero ridotto di ricorsi e a quello ancora più esiguo di ricorsi accolti (nel periodo tra il 2014 e metà 2018 quando è stato licenziato il messaggio n. 7565 ne è stato accolto uno solo sui quattro ricorsi presentati) e rilevando che anche la Confederazione contempla limitazioni nelle vie di ricorso in materia di assunzioni.

Il Gran Consiglio aveva posto l'accento su considerazioni di principio, reputando non ammissibile che una decisione giudicata illegittima non possa essere annullata dal Tribunale (rapporto n. 7565 R del 27 aprile 2020 della Commissione giustizia e diritti).

Il Rapporto n. 7565 venne firmato praticamente da tutta la Commissione giustizia e diritti della scorsa legislatura. Riprendiamo qui alcuni stralci di quel rapporto:

La previgente Legge del 19 aprile 1966 sulla procedura per le cause amministrative, in vigore fino al 28 febbraio 2014, non contemplava norme specifiche sulla competenza

decisionale del Tribunale cantonale amministrativo in materia di assunzioni e nomine nell'ambito del pubblico impiego. Trovava tuttavia applicazione il principio generale per cui, se impugnabile, una decisione giudicata illegittima può venir annullata. Nel messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative il Consiglio di Stato aveva evidenziato che il vasto margine di apprezzamento di cui dispone l'autorità nelle procedure di assunzione e le particolarità di tali procedure porterebbero a giustificare solo una decisione di accertamento di un'eventuale illegittimità, ma non l'eventuale annullamento della decisione impugnata (messaggio n. 6645, pag. 58-59), e ciò, verosimilmente, correlando per analogia questa soluzione con quella proposta in caso di disdetta (art. 91 LPAmM). [...]

Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato, l'attuale soluzione non è solo insoddisfacente¹, ma impone contraddizioni rispetto al principio di legalità, pregiudicando anche la buona fede nelle relazioni fra amministrati ed amministrazioni. Non è infatti un bizantinismo il rilievo per cui uno Stato di diritto non può tollerare il paradosso per cui, com'è il caso attualmente, sia il diritto stesso a prevedere l'iniquità, colpendo in modo solo indiretto e astratto una decisione illegittima, delegittimando – questo sì, senza colpa – il candidato illegittimamente prescelto, e ratificando di fatto l'operato illegittimo dell'ente pubblico.

Detto in altri termini, non basta né per il ricorrente né per la cittadinanza tutta (poter) sapere che una assunzione o una nomina sono avvenute in modo illegittimo: l'ente pubblico deve venir chiamato a rispondere, rimediando con una nuova presa decisionale, non più viziata.

È giusto, e gli iniziativaisti non contestano la soluzione, che l'intervento giudiziale non si debba spingere sino a (poter) decidere in sentenza la nomina o l'assunzione di un candidato illegittimamente escluso, preservando così la latitudine di giudizio dell'autorità di prime cure incorsa in errore, ma non è neppure tollerabile che persone assunte o nominate presso un ente pubblico possano (continuare ad) esercitare funzioni sulla base di una decisione riconosciuta come illegittima.

Non è infatti, come sostiene il Consiglio di Stato, una questione di colpa o no del candidato illegittimamente prescelto, ma una questione di responsabilità dell'ente pubblico, la cui organizzazione e funzionamento debbono costantemente permanere entro un quadro rigoroso di legittimità e correttezza.

Ciò significa che il candidato illegittimamente prescelto in prima battuta potrà comunque venir poi assunto o nominato se l'illegittimità non dipendeva da carenze nella sua candidatura, un terzo candidato potrebbe invece venir prescelto oppure sarebbe proprio il ricorrente candidato escluso a venire in definitiva assunto o nominato.

Si tratta, come visto, di ridare al Tribunale cantonale amministrativo, con una base legale esplicita, chiara e, a ben vedere, assolutamente opportuna e necessaria, la previgente latitudine di giudizio, consentendogli di sanzionare l'illegittimità di una nomina o di un'assunzione con l'annullamento della decisione viziata, per un ripristino fattivo della legalità, senza che ciò provochi gravi pregiudizi per nessuna delle parti coinvolte, ente pubblico compreso.

Il dibattito in parlamento fu piuttosto breve ma anche netto soprattutto nel risultato:

GHISLETTA R. - Le nomine giudicate illegittime dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) sono poche, ma suscitano numerose discussioni. Come visto dal messaggio, si tratta circa di un caso all'anno (periodo 2014-2018). Ringrazio la Commissione e il relatore che accolgono l'iniziativa permettendo così di risolvere una situazione che urta il senso di giustizia e il buon senso. Grazie alla modifica di legge

¹ "Siamo consapevoli che la regolamentazione introdotta nell'articolo 89 LPAmM possa non essere soddisfacente per un candidato escluso".

queste assunzioni potranno essere giudicate illegittime dal Tribunale e annullate e gli atti potranno così essere rinviati all'autorità di nomina per una nuova decisione.

CORTI N., RELATORE - Ringrazio l'iniziativista per averci permesso di chinarci sul problema e avviare così a un piccolo inconveniente derivante dagli importanti lavori svolti nella riforma totale della Legge sulla procedura amministrativa [LPAm, RL 165.100]. Ringrazio la Commissione per gli approfondimenti, le discussioni e le analisi. Il rapporto ha raccolto una larga adesione. Mi auguro che ciò accada anche nel plenum e mi riservo semmai il diritto di intervenire in replica qualora vi fossero necessità di approfondimenti. PELLEGRINI E. (INTERVENTO A NOME DI ROBERTA SOLDATI) - Attualmente chi presenta un ricorso al TRAM per una nomina da lui ritenuta illegittima, in caso di accoglimento del gravame, l'unica cosa che ottiene è la conferma della propria tesi, nulla di più. Il ricorrente si trova così ad avere in mano una bella sentenza che gli dà ragione ma senza nessun contenuto sanzionatorio. De facto per lui la situazione non cambia poiché la persona nominata in modo illegittimo resta al suo posto. Ciò costituisce un ingiusto deterrente all'accesso alla giustizia anche dal profilo economico, poiché il ricorrente si trova ad aver investito parecchio denaro e in caso di vittoria si vedrà riconoscere un importo per ripetibili che non copre certamente i costi. Spiegare ai propri clienti gli effetti di una sentenza avente tale contenuto è a volte molto imbarazzante anche per i legali. L'inserimento nell'art. 89 LPAm del rinvio degli atti alle autorità di decisione è dunque un naturale completamento della giustizia.

L'esito fu il seguente:

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale furono accolte all'unanimità dei 60 voti espressi (0 contrari e 0 astenuti). Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC): si rinvia alla p. 1403.

Il Consiglio di Stato, d'altro canto, non intese chiedere una seconda lettura (art. 140 cpv. 5 LGC).

II. ESAME COMMISSIONALE DELLA PROPOSTA DI CUI AL NUOVO M. 8239

A. Sulla base del Messaggio presentato la commissione è giunta alle seguenti considerazioni iniziali:

Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione a meno di due anni dall'entrata in vigore della norma rivista in buon parte ribadendo concetti già espressi nel suo precedente M. 7565 e nel M 6645. Per questa ragione non si ribadirà quanto già indicato nel Rapporto e nella discussione del 2020 sopra richiamati.

L'Esecutivo dichiara nuovamente di comprendere il punto di vista del Gran Consiglio e ribadisce di essere consapevole che possa apparire ingiustificato impedire a un tribunale di annullare una decisione illegittima. Come visto sopra, al Legislativo era già risultato ingiustificato e non solo in apparenza. Cionondimeno il Governo reputa necessario ricordare al Legislativo di tenere presente in modo adeguato il contesto in cui si inseriscono le decisioni di assunzione e di nomina.

Innanzitutto, è ribadito che il margine di apprezzamento di cui fruisce l'autorità di nomina giustifica una norma che preveda l'emanazione di una decisione di accertamento.

Il Consiglio di Stato, nel nuovo Messaggio apporta un elemento nuovo, ma a mente della Commissione non pertinente ed atto a modificare le conclusioni a cui il Legislativo è giunto nel 2020.

Il Governo ricorda che nelle norme sulla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo figura un'altra situazione in cui la decisione non viene annullata nel caso di accertamento giudiziario che il provvedimento è ingiustificato.

La norma in questione è la seguente e si riferisce alle questioni "In materia disciplinare o in caso di scioglimento del rapporto d'impiego":

Art. 91LPAm

¹ *Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma ingiustificati, esso lo accerta nella propria sentenza.*

² *Secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce la relativa indennità sia che l'autorità competente non intenda più riassumere il funzionario o egli non intenda più essere riassunto, sia in caso di riassunzione.*

³ *Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificata un'altra misura disciplinare, la annulla e può sostituirla con un provvedimento meno grave.*

Il Governo prosegue il suo ragionamento sostenendo che

"sulla base dell'accertamento dell'illegittimità della decisione la persona interessata può avanzare una pretesa di risarcimento la cui indennità per motivi di economia processuale è stabilita nella medesima procedura. Tuttavia, se applicassimo al caso di disdetta dell'articolo 91 LPAm il medesimo criterio alla base delle considerazioni che hanno portato al testo attuale dell'articolo 89, il tribunale dovrebbe annullare la decisione e imporre di conseguenza la riassunzione della persona anche contro la sua volontà. Anche nel caso di accertamento dell'illegittimità di una decisione di assunzione o di nomina in linea teorica il ricorrente potrebbe chiedere il risarcimento di un danno, seppur occorra rilevare che in assenza di un diritto ad ottenere la nomina generalmente non si manifesta un danno".

Orbene, a mente della Commissione, non si può seguire il ragionamento della Governo nella misura in cui fa un paragone tra due situazioni ben distinte e quindi non vi sarebbe nessuna disparità di trattamento in un caso di applicazione dell'attuale art. 89 cpv. 1 LPAm ed in uno di applicazione dell'art. 91 LPAm. Intanto quest'ultima norma si applica appunto nel caso in cui una persona nominata subisce o una sanzione disciplinare o una disdetta od una mancata conferma ingiustificate dopo aver svolto la propria attività per lo Stato, maturando ev. dei diritti. Diverso è e deve essere il caso di cui all'art. 89 cpv. 1 LPAm laddove una persona che sarebbe stata assunta illegittimamente nemmeno ha o deve poter vantare dei diritti acquisiti quale funzionario. Così non fosse sarà semmai un tribunale a stabilirlo. Certo è che si tratta di evitare il più possibile di procedere ad assunzioni illegittime.

Il Governo prosegue sostenendo che le considerazioni di cui sopra avrebbero indotto la Confederazione ad adottare una norma ben più restrittiva rispetto alla proposta presentata in questo messaggio. La legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers) infatti toglie addirittura al candidato escluso la possibilità di ricorso, stabilendo all'articolo 34 capoverso 3 LPers che "le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l'emanazione di una decisione impugnabile".

Pur comprendendo la connessione fatta dall'Esecutivo, anche qua pare alla Commissione che l'argomento non sia sufficiente a indurre la Commissione a mutare opinione. Intanto lo statuto di funzionario federale non è paragonabile a quello di funzionario o impiegato cantonale, ad es. non sono paragonabili né per disdette di lavoro né per mancate conferme. Anche qua non si potranno fa valere disparità di trattamento essendo le due fattispecie distinte.

In buona sostanza il Governo propone al Legislativo di ritornare alla formulazione dell'art. 89 cpv. 1 LPAmM previgente alla modifica del 2020. In breve, vorrebbe che il tenore fosse il seguente:

Art. 89

1Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza.

In conclusione, il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale ribadiscono di adoperarsi per condurre in modo corretto le procedure di concorso per un impiego nello Stato e per pronunciare decisioni corrette dal punto di vista legale.

La Commissione non intende, con la propria posizione, mettere in discussione l'operato e l'impegno in buona fede dell'Esecutivo e dell'Amministrazione cantonale.

Esso prosegue evidenziando che

*i dati sul numero di ricorsi presentati contro tali decisioni e quelle sul numero di ricorsi accolti dimostrano che la procedura di assunzione dell'Amministrazione cantonale è adeguata e che in generale i requisiti posti nei bandi di concorso sono ossequiati da parte dell'autorità di nomina. A complemento dei dati indicati nel messaggio n. 7565, viene rilevato che anche negli ultimi anni la situazione non è mutata. Da quando il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo testo della norma all'inizio di dicembre sono state decise poco più di 600 assunzioni (senza considerare le decisioni di assunzione sulla base dei concorsi generali perché non impugnabili). Una cinquantina riguardava apprendisti mentre tra le altre 550 circa, i due terzi erano conseguenti a concorsi esterni e un terzo a concorsi interni. **Nei due anni di applicazione della nuova disposizione (2021-2022) sono stati depositati cinque ricorsi. Tutti – tre dei quali presentati dalla medesima persona – sono stati respinti dal Tribunale cantonale amministrativo e non sono stati ulteriormente impugnati. Seppur il Tribunale cantonale amministrativo abbia pronunciato le sentenze in tempi piuttosto rapidi, tra la decisione impugnata e la sentenza sono trascorsi comunque tra i cinque mesi e mezzo e i sei mesi, ai quali devono essere ancora sommati i trenta giorni del termine di ricorso al Tribunale federale (con eventuale allungamento ulteriore dei tempi nel caso di ferie giudiziarie) prima della crescita in giudicato della decisione originaria impugnata.***

Ora, l'argomento del numero ridotto di casi non era stato ritenuto significativo nella prima tornata di dibattito parlamentare e non lo è nemmeno ora. Il numero resta ridotto sia con la vecchia che con la nuova norma. Si riteneva pertanto che si dovesse vedere nel tempo se vi fosse stata una qualche decisione del Tribunale che ritenga vi sia un problema o meno nella nuova normativa. Inoltre se si era criticato il cambio di norma perché legato ad un caso specifico, ora pare essere criticato il nuovo per il fatto che vi sarebbe una persona, sempre la stessa, che ha ricorso tre volte sui cinque casi di ricorso.

Infine, il Governo pare preoccuparsi più della posizione del candidato prescelto illegittimamente che non della responsabilità dello Stato e dell'interesse pubblico a far sì che una persona che non avrebbe dovuto essere assunta semplicemente resti al suo posto per evitare ipotetiche conseguenze economico finanziarie qualora dovesse far valere in tribunale ed ottenere un diritto a qualche indennità di sorta.

Dai lavori parlamentari di cui al precedente Messaggio 7565 non si intravede la volontà del legislatore di voler "portare in concreto un beneficio ai candidati esclusi, i quali non hanno nessuna garanzia di essere assunti in caso di accoglimento del ricorso, perché l'autorità di nomina potrebbe decidere di assumere un/a altro/a candidato/a idoneo/a, annullare il concorso o pubblicarne uno nuovo".

A tale scopo si ritiene che il cpv. 2 dell'art. 89 LPAm sia già sufficiente.

Da ultimo l'Esecutivo solleva la questione relativa al fatto che *“anche i Comuni e gli altri datori di lavoro del settore pubblico beneficerebbero dello snellimento della procedura di assunzione o di nomina poiché l'articolo 89 LPAm è applicabile a questi enti”*.

La Commissione ritiene che l'attuale art. 89 cpv.1 LPAm, recentemente entrato in vigore, non ha comportato più ricorsi e quindi nemmeno si vedeva perché dovrebbe rendere più farraginoso l'iter di assunzione. Infatti, con l'una o l'altra versione vi dovrebbe o potrebbe essere una decisione che attesta l'illegittimità della decisione. Nella versione in vigore la stessa decisione annulla la nomina, nella versione voluta dal governo no. Quindi l'unico vantaggio che si intravede sarebbe quello di lasciare al proprio posto, o trovargliene un altro nell'amministrazione, a chi non avrebbe avuto diritto di essere assunto.

B Audizione del Governo del 18 dicembre 2023

Tenuto conto di quanto sopra si è ritenuto di sentire il Consiglio di Stato prima di uscire col Rapporto in modo da confrontarsi.

L'esecutivo in occasione dell'audizione ha in prima battuta presentato quella che è la procedura attuale, e meglio:

1. La persona prescelta è informata dell'assunzione tramite lettera di nomina del Consiglio di Stato. Prima che la nomina diventi effettiva bisogna attendere l'eventuale inoltro di ricorsi.
2. La persona prescelta, prima di rassegnare le dimissioni, deve quindi attendere la crescita in giudicato della decisione di nomina.
3. Trascorso questo termine, soggetto anche a ferie giudiziarie, in assenza di ricorsi, la persona prescelta potrà rassegnare le dimissioni secondo il contratto del precedente datore di lavoro.
4. Le persone escluse sono contemporaneamente informate per raccomandata che la scelta è caduta su un'altra candidatura e ricevono la decisione anonimizzata con possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo (TRAM).
5. Entro 30 giorni dalla ricezione, chi è rimasto escluso può fare ricorso al TRAM con tempi di decisione che possono anche raggiungere circa 6-8 mesi.
6. Se il TRAM dovesse respingere il ricorso, vi sarebbe la possibilità che il ricorrente si rivolga al Tribunale federale con tempi di decisione che possono anche raggiungere i 12 mesi.
7. In caso di ricorso accolto la decisione è annullata e gli atti sono rinviati al CdS per una nuova decisione.

Col sistema precedente invece anche se vi era comunque una facoltà di ricorso, di fatto poco importava anche perché comunque la nomina seppur accertata illegittima non veniva annullata, il ricorrente anche ottenendo ragione non si vedeva – come ora peraltro – nominato in luogo e vece del candidato illegittimamente nominato il quale restava in carica in ogni caso ragion per cui questo sistema tutelava il candidato nominato sin dalla decisione di nomina qualunque cosa accadesse.

Il Governo non dice per contro cosa ne è del candidato nominato illegittimamente: viene spostato di ruolo o funzione? Il suo salario viene modificato o rivisto, resta al suo posto con il medesimo salario di cui al bando?

L'attuale procedura avrebbe i seguenti effetti:

- Allungamento dei tempi: In caso di ricorso la procedura di nomina è sospesa per parecchi mesi:
 - o stimati 6 mesi per un ricorso al Tram;
 - o stimati ulteriori 12 mesi per un ricorso al TF
- Insicurezza della persona scelta che deve attendere la crescita in giudicato della decisione prima di dimissionare dal precedente posto di lavoro. Possibile quindi che la persona rinunci alla nomina, imponendo la necessità di una nuova selezione.
- Insicurezza del servizio che potrebbe essere costretto a operare per più mesi senza poter contare sull'organico al completo con possibili ritardi sull'evasione delle pratiche.
- Nell'eventualità di una sentenza favorevole al ricorrente, l'autorità giudiziaria decreta l'annullamento della decisione di nomina. Per il ricorrente non vi è quindi un diritto ad essere assunto. Occorre pertanto procedere con una nuova procedura di selezione.
- La realtà negli altri Cantoni dimostra che le disposizioni in vigore in Ticino sono una particolarità che complica la procedura di assunzione.

C. Valutazioni ulteriori della Commissione:

La commissione, pur preso atto che a livello federale e per rapporto ad un confronto intercantonale, solo altri due cantoni (Friburgo e Lucerna) oltre al Ticino prevedono la facoltà di ricorso e solo un altro (Friburgo) prevede la possibilità che il Tribunale annulli la decisione, ha inteso verificare la normativa friburghese che è la seguente:

RS (FR) 122.70.1 Loi sur le personnel de l'Etat (LPers)

Art. 27

Refus d'engagement

1 Le candidat ou la candidate n'a en aucun cas un droit à être engagé-e.

2 Lorsque le candidat ou la candidate fait valoir, sur la base d'indices concrets, qu'un motif discriminatoire lié notamment au sexe, à l'état civil ou à l'origine est la cause du refus d'embauche, il ou elle peut demander à l'autorité d'engagement de motiver son refus.

RS (FR) 150.1 Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA)

Art. 98

Décision

1 Lorsque le recours est déclaré recevable, l'autorité de recours confirme ou annule, totalement ou partiellement, la décision attaquée.

2 En cas d'annulation, elle statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives.

Ora, atteso come detto, che l'attuale norma di legge è entrata in vigore circa 4 anni orsono, che i ricorsi sono stati 5 di cui 3 dalla medesima persona e non consta che nessun ricorrente abbia ottenuto ragione, prima di ritornare semplicemente alla situazione precedente, la Commissione ritiene che il voto parlamentare recente vada tutelato per venendo incontro, sia come compromesso interno alle forze politiche in Commissione, sia

Rapporto di maggioranza n. 8239 R1 del 27 gennaio 2025

per rapporto alle esigenze del Governo, si preferisce passare ad un inasprimento delle condizioni di ricorso che sarebbero le seguenti:

- Eliminazione dell'effetto sospensivo al ricorso per modo che il candidato prescelto non deve aspettare la trafila degli eventuali ricorsi per essere nominato ed entrare in carica. Se è vero che egli corre un rischio va altresì detto che, se come il Governo afferma le nomine sono trattate con cura ed il candidato sa di aver presentato tutta la documentazione corretta e di avere davvero tutti i requisiti previsti da concorso, allora la nomina non dovrebbe essere a rischio comunque. L'eliminazione dell'effetto sospensivo potrebbe e dovrebbe essere un secondo deterrente per il ricorrente che già sa di non subentrare comunque al posto del candidato prescelto quand'anche riconosciuto illegittimamente;
- Limitazione dei motivi di ricorso, pena l'irricevibilità, che saranno dati al ricorrente solo se quest'ultimo, sulla base di indizi concreti, potrà validamente sostenere che il concorrente prescelto non rispettava manifestamente le condizioni formali e sostanziali del bando di concorso, oppure ch'egli è stato estromesso per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine. Limitando i motivi di ricorso dovrebbe risultare più semplice e rapido ritenere un ricorso inammissibile se fosse pretestuoso.

Tali limitazioni alla prova dei fatti non risultassero sufficienti la Commissione sarà pronta a ridiscuterne.

III. CONCLUSIONI COMMISSIONALI

Pur preso atto dell'invito del Governo a voler approvare il messaggio che postula il ritorno alla situazione pre 2020, la scrivente Commissione, visti i lavori tenuti dalla stessa nella scorsa legislatura, il sostegno delle varie forze politiche e l'esito del voto del 24 giugno 2020 sul testo in vigore dal 1.1.2021 non ritiene che siano emersi elementi nuovi e convincenti tali da dover sovvertire del tutto una decisione recente e motivata. Pertanto, la Commissione chiede al Gran Consiglio di respingere la proposta di cui al messaggio in oggetto ma di approvare la controproposta contenuta nel disegno di legge annesso al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione giustizia e diritti:

Matteo Quadranti, relatore
Aldi (con riserva) - Durisch - Genini Simona -
Lepori - Maderni - Mazzoleni (con riserva) -
Minotti (con riserva) - Tenconi - Zanetti

Rapporto di maggioranza n. 8239 R1 del 27 gennaio 2025

Disegno di
Legge
sulla procedura amministrativa
(LPAm)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8239 del 15 febbraio 2023,
visto il rapporto di maggioranza della Commissione giustizia e diritti n. 8239 R1 del 27
gennaio 2025

decreta:

I

La legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm) è modificata
come segue:

Art. 89

¹Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un
dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; **di conseguenza**
l'assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di
nomina per una nuova decisione.

²Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo.

³I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: manifesto mancato rispetto delle
condizioni formali e sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per
motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine.

⁴Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad
assumere o nominare un candidato escluso.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.